



COMUNE DI SERRA RICCO'

Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI

N. 233/2024 Reg. Generale	Data 27/07/2024	N. 76 /Reg. Servizio
OGGETTO		
<i>GESTIONE INTEGRATARIFIUTI URBANI NEL BACINO DEL GENOVESATO- GESTIONE AMIU SPA.IMPEGNA SPESA ANNO2024</i>		
Importo complessivo: 880000		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.107, comma 1, comma 2, comma 3, comma 6 e 109 comma 2, del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Visto l'art.151, comma 4, del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 20/12/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, beni e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 35 del 30/11/2011 e successiva D.C.C. n. 10 del 30/09/2013;

Premesso che con Decreto sindacale n.2/2024 sono stati nominati i Responsabili dei diversi Servizi dell'Ente e successivo aggiornamento con Decreto sindacale n.3/2024 ;

Richiamata: - la deliberazione del Consiglio comunale n.9 del 28.04.2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto la Nota di aggiornamento del DUP 2023-2025;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.5 del 28.03.2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2025-2026; - la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 04/04/2024, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto l'approvazione del PEG 2024-2025-2026

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1, in data 19.01.2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2023 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);

Atteso che in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 73 del DL 18/2020, con Determinazione del Visto il bilancio di previsione triennale 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1 del 15/01/2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", che prevede la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

Dato atto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Preso atto che gli enti di governo devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli Deliberazione del Consiglio metropolitano N.19/2020 pag. 2 di 11 copia informatica per consultazione CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA Deliberazione del Consiglio Metropolitano Direzione Ambiente organi degli enti locali e che nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

Preso altresì atto che, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in-house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio e che il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre

1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in-house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in-house;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 e s.m.i. recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti", con cui è stato delimitato l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale - articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana di Genova e delle tre province liguri - e la Regione Liguria è stata individuata quale Autorità d'Ambito;

Viste in particolare le modifiche alla Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 operate con la Legge regionale 7 aprile 2015 n. 12 e con la Legge regionale 1 dicembre 2015 n. 20, sulla base delle quali la Città Metropolitana di Genova, all'interno del proprio territorio, provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano, che viene recepito e coordinato ai piani d'area provinciali all'interno del Piano d'Ambito regionale;

Rilevato che, ai sensi della normativa regionale vigente sopra richiamata, è definita una fase transitoria in cui i comuni possono provvedere - in conformità agli indirizzi definiti dalla Città Metropolitana - ad un affidamento del servizio di gestione integrata rifiuti per un periodo non esteso oltre il 31/12/2020, termine entro il quale la Città Metropolitana deve procedere all'affidamento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti in ambito metropolitano;

Richiamati:

- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Liguria n. 14 del 25/03/2015;
- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti in esito al procedimento di VAS approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;
- il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018;

Dato atto che, con riferimento al territorio metropolitano, il Piano Metropolitano ed il Piano d'Ambito:

- individuano, a regime, in coerenza con i poli impiantistici di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di riferimento per il territorio metropolitano, 3 bacini di gestione del servizio integrato dei rifiuti, delimitati tenendo della collocazione baricentrica degli impianti di conferimento, corrispondenti ai seguenti tre bacini territoriali: - Genovesato (Ponente, Stura, area centrale genovese, Polcevera, Scrivia, Trebbia); - Golfo Paradiso – Fontanabuona – Aveto - Sturla – Graveglia; - Fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale e orientale;

- prevedono entro il 2020, il superamento della fase transitoria anche con l'attivazione delle procedure a termini di legge per l'individuazione dei soggetti a cui affidare i servizi di gestione dei rifiuti nei tre bacini di affidamento sopra definiti; Dato atto che ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale un servizio pubblico a carattere economico può essere affidato anche tramite il modello dell'in-house providing;

Posto che la Città Metropolitana di Genova ha stabilito di definire prioritariamente il modello gestionale organizzativo ottimale per il bacino del Genovesato, avuto riguardo alla peculiarità rappresentata dal fatto che, oggi, tra i gestori attivi nel bacino sono presenti tre soggetti che operano secondo il modello dell'in-house providing, di cui uno - AMIU Genova S.p.A. - è anche proprietario del polo impiantistico integrato di trattamento e smaltimento di riferimento per il territorio e partecipa attualmente alla gestione del servizio in 14 comuni, per un numero di abitanti residenti complessivo pari a 634.522 sui 665.216 dell'intero bacino (95,39%);

Ritenuto, quindi, che la scelta del modello gestionale organizzativo ottimale per il servizio integrato dei rifiuti nel bacino del Genovesato, pur fondandosi sulla valutazione comparativa di tutte le modalità gestori e consentite dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dovesse necessariamente guardare con

particolare attenzione al modello dell'in-house providing, sia in considerazione dell'esistenza di società già attive operanti sul territorio di riferimento, sia in considerazione del ruolo primario che tale modalità gestionale riserva al controllo pubblico sul corretto andamento del servizio e sulle scelte strategiche di gestione, rendendo possibile prevedere e garantire in una società a partecipazione integralmente pubblica un controllo diretto ed indiretto, certamente superiore a quello consentito dalle altre forme di gestione, attraverso l'implementazione di forme di controllo congiunto da parte di tutti gli Enti pubblici soci;

Richiamata la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 127 del 28/11/2018, con cui è stato attivato il processo di valutazione del modello gestionale ed organizzativo del servizio di gestione integrato dei rifiuti per il bacino del Genovesato, con la quale, anche al fine di realizzare un percorso il più possibile partecipato dalle rappresentanze dei territori, è stato approvato uno schema di protocollo operativo tra i comuni appartenenti al bacino medesimo e la Città Metropolitana di Genova, per il supporto agli stessi negli adempimenti connessi all'esercizio delle proprie funzioni fondamentali, attraverso il conferimento alla Città Metropolitana della delega a compiere la necessaria attività istruttoria;

Dato atto che per l'istruttoria di cui sopra, di particolare complessità e delicatezza, la Città Metropolitana ha stabilito di avvalersi di consulenti qualificati di comprovata professionalità a supporto del percorso di valutazione e di scelta del modello, al fine di garantire professionalità, oggettività e trasparenza;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n. 67 del 25/09/2018 con la quale:

- è stato approvato lo schema di Statuto e lo schema di Patti parasociali, per la configurazione di AMIU Genova S.p.A. quale Società in controllo analogo congiunto ai sensi dell'art.16 D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 50/2016;

- è stata autorizzata AMIU Genova S.p.A. ad offrire n. 857.300 azioni proprie in sottoscrizione alla Città Metropolitana di Genova e ai comuni insistenti nel Bacino del Genovesato, sotto elencati, individuati dal piano Metropolitano per la gestione dei rifiuti:

- ✓ *1. Arenzano; 2. Busalla; 3. Campo Ligure; 4. Campomorone; 5. Casella; 6. Ceranesi; 7. Cogoleto; 8. Crocefieschi; 9. Davagna; 10. Fascia; 11. Fontanigorda; 12. Genova; 13. Gorreto; 14. Isola del Cantone; 15. Masone; 16. Mele; 17. Mignanego; 18. Montebruno; 19. Montoggio; 20. Propata; 21. Ronco Scrivia; 22. Rondanina; 23. Rovegno; 24. Rossiglione; 25. Sant'Olcese; 26. Savignone; 27. Serra Riccò; 28. Tiglieto; 29. Torriglia; 30. Valbrevenna; 31. Vobbia;*

Dato atto che tale deliberazione del Comune di Genova si è posta positivamente all'interno del percorso di condivisione e partecipazione dei Comuni alle scelte organizzative di competenza di Città Metropolitana quale soggetto responsabile della strutturazione dei servizi pubblici in ambito metropolitano;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 52 del 28/12/2018, con cui - nell'ambito della ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente - è stata espressa l'intenzione di valutare l'opportunità di acquisire quote di AMIU Genova S.p.A.;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 22/05/2019, con cui è stata autorizzata la cessione delle azioni possedute in Fiera di Genova S.p.A. con contestuale acquisizione di azioni di AMIU Genova S.p.A. di pari valore;

- l'atto dirigenziale n. 1181 del 24/05/2019, con cui è stato sottoscritto il contratto con il Comune di Genova per la cessione di tutte le azioni di Fiera di Genova S.p.A. di proprietà della Città Metropolitana e contestuale acquisizione di 560.286 azioni di AMIU Genova S.p.A. (corrispondenti al 3,96% del capitale sociale);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 13/11/2019, nella quale, in esito alla conclusione della prima fase dell'istruttoria:

- è stato individuato, come linea di indirizzo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Genovesato, il modello gestionale organizzativo dell'in-house providing, subordinandone la scelta definitiva alla conclusione del processo istruttorio per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti giuridici, tecnici, economici e finanziari;

- è stato dato mandato alla Direzione Ambiente di proseguire l'istruttoria volta a definire la cornice di

massima entro la quale posizionare, nel rispetto degli strumenti di pianificazione e degli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio, il progetto industriale relativo alla futura gestione nel territorio di riferimento;

- è stato dato, inoltre, mandato alla Direzione Generale, alla Direzione Amministrazione e alla Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova di chiedere ad AMIU Genova S.p.A. di formulare una offerta, da sottoporre alla verifica da parte delle medesime strutture della Città Metropolitana della rispondenza agli standard e agli obiettivi delineati nonché alla verifica del rispetto delle indicazioni della pianificazione di settore e di quelle del Pacchetto Economia Circolare contenuto nelle direttive europee, comprendente:

- un'offerta economica, strutturata nel Piano degli investimenti e nel Piano economico - finanziario, per la prestazione del servizio per la durata di 15 anni, articolata e dettagliata per ciascuno dei 31 comuni afferenti al bacino del genovesato;

- una relazione sugli elementi qualitativi del servizio offerto atto a consentire la valutazione dei benefici per la collettività dell'affidamento in-house anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza e qualità del servizio, articolata nei seguenti parametri:

- a) risultati della customer analysis presso gli utenti del servizio;
- b) raccolta differenziata: dati quantitativi e qualitativi, fermo restando l'obbligo del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa per la raccolta differenziata (65%) e per il riciclaggio (65%);
- c) modello organizzativo di gestione del servizio: benefici attesi;
- d) attività di comunicazione ed educazione ambientale;
- e) gestione dei rapporti con l'utenza: ecocentri, sportelli per l'utenza, call center;
- f) capacità di risposta alle istanze di utenti e/o delle amministrazioni comunali di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani pericolosi;
- g) capacità impiantistica di trattamento e recupero dei rifiuti raccolti: garanzia di assorbimento per la durata dell'affidamento di tutti i rifiuti raccolti a tariffe prestabilite, valorizzazione del recupero di materia e di energia, minimizzazione del conferimento in discarica, rispetto del principio di prossimità;
- h) tracciabilità del flusso dei rifiuti sino al completamento del ciclo di trattamento/recupero;
- i) capacità di gestire la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti a fini dell'applicazione della tariffa a corrispettivo TARIP;
- j) capacità di gestire la riscossione, anche coattiva, della tariffa a corrispettivo;
- k) previsione di clausole sociali a tutela del personale dei gestori uscenti; Posto che l'Amministrazione metropolitana, con nota prot. n. 56913 del 18/11/2019, ha chiesto ad AMIU Genova S.p.A. di presentare un'offerta contenente gli elementi sopra richiamati;

Posto che, come da mandato del Consiglio Metropolitan, la Direzione Ambiente, avvalendosi del supporto dei professionisti a cui è stato conferito specifico incarico, ha completato l'attività istruttoria ed elaborato il documento denominato "Definizione degli standard di servizio entro i quali posizionare il progetto industriale relativo alla futura gestione integrata dei rifiuti per il Bacino del Genovesato", che definisce il quadro degli elementi tecnici ed economici del servizio di gestione integrata rifiuti del Bacino del Genovesato - tenuto conto delle indicazioni della pianificazione generale e di settore - e pertanto rappresenta la cornice di massima nel quale dovrà collocarsi la proposta di AMIU Genova S.p.A.; Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 24/03/2020 con cui è stato approvato il documento di cui sopra ed è stato dato mandato alla Direzione Ambiente di trasmettere lo stesso ad AMIU Genova S.p.A. affinché quest'ultima presentasse una proposta asseverata da un soggetto terzo;

Dato atto che la Città Metropolitana di Genova ha provveduto a trasmettere la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7/2020 ad AMIU Genova S.p.A.;

Dato atto che AMIU Genova S.p.A., in data 1/4/2020, ha presentato la propria proposta, dettagliata come specificato nella deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 31 del 13/11/2019 e asseverata da un soggetto terzo in coerenza con i contenuti anche economici della deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 24/03/2020;

Dato atto della successiva istruttoria svolta dalla Direzione Ambiente della Città Metropolitana, con il supporto dei professionisti incaricati, in esito alla quale la proposta di AMIU Genova S.p.A. è stata valutata positivamente e considerata in linea con gli standard di servizio di cui alla DCM 7/2020 e, pertanto, sono stati predisposti:

- il contratto di servizio corredato di disciplinare tecnico e schema di carta dei servizi, allegato alla suddetta Delibera n. 19 del 03/06/2020;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 24/03/2020 con cui è stata approvata la proposta di revisione dello Statuto della Città Metropolitana di Genova, sottoposta all'approvazione da parte della Conferenza Metropolitana in data 27/04/2020, che prevede, tra l'altro, che "qualora vengano costituite zone omogenee per l'esercizio di specifiche funzioni o qualora normative generali o di settore o atti di pianificazione strutturino i servizi pubblici locali di interesse generale di ambito metropolitano attraverso l'individuazione di bacini territoriali submetropolitani, costituenti zone omogenee di gestione del servizio, gli atti fondamentali di competenza del Consiglio metropolitano relativi ai singoli bacini sono approvati previo parere obbligatorio di un'apposita Conferenza di coordinamento di bacino costituita dai Sindaci dei Comuni facenti parte della zona omogenea o loro delegati";

Considerato che la Città Metropolitana di Genova ha ritenuto che la scelta del modello gestionale ed operativo ed il conseguente affidamento nel bacino del Genovesato dovessero essere condivisi il più possibile con i comuni appartenenti allo stesso, in data 27 maggio 2020 sono stati sottoposti ai sindaci dei comuni facenti parte del bacino in oggetto, che hanno espresso un parere preventivo non vincolante in merito allo schema di contratto di servizio con allegato il disciplinare tecnico;

Richiamate, infine, la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 11 del 06/05/2020 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2020, con sono stati approvati lo schema di statuto sociale di AMIU Genova S.p.A. e lo schema di patto parasociale tra i Soci di AMIU Genova S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto;

Rilevato che il nuovo Statuto di A.M.I.U. Genova S.p.A. è sottoposto all'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria della società appositamente convocata in data 27/04/2020;

Dato atto dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'elenco ANAC (di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

Ritenuto, altresì, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di procedere con sollecitudine a tutti gli adempimenti connessi all'affidamento del servizio in modo da garantire il rispetto del termine indicato dalla normativa regionale per la conclusione del periodo di gestione transitoria;

Considerato pertanto:

- che con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato scelto, per il bacino del Genovesato, il modello gestionale ed organizzativo dell'in-house providing ed è affidato il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione alla Società AMIU Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035;
- che con la Deliberazione di cui sopra è stato altresì approvato lo schema di contratto di servizio regolante i rapporti tra concedente e concessionario;
- che, ai fini del contratto citato, costituisce disciplina di riferimento:
 - ✓ la Parte IV, Capo III, del D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" l'art. 3-bis (organizzazione territoriale) del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni con L. n. 148/2011, recante "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo";
 - ✓ la L.R. n. 1/2014 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti";
 - ✓ la L.R. 12/2015 recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";
 - ✓ la L.R. 20/2015 recante "Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata ed il riciclaggio";
 - ✓ le Deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria n. 151/2017, n. 176/2017 e n. 412/2019 che definiscono le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata 6 nonché del

- tasso di riciclaggio e recupero;
- ✓ il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 14 del 25/03/2015;
- ✓ il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 31 del 18/07/2018;
- ✓ il Piano d'Ambito regionale di gestione dei rifiuti, che integra e coordina il Piano Metropolitano con i piani d'area delle province liguri, approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n. 8 del 06/08/2018;
- ✓ la Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 7 del 24/03/2020 con cui sono stati approvati gli standard di servizio entro cui posizionare il progetto industriale relativo alla gestione integrata dei rifiuti per il Bacino del Genovesato;

Considerato altresì che alla luce di quanto sopra con particolare riferimento all'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI NEL BACINO DEL GENOVESATO NEL PERIODO 2021-2035 ad AMIU SPA occorre impegnare la spesa relativa a carico del Bilancio Comunale 2024 nel seguente modo:

- *Capitolo 581 Voce bilancio 09031.000581.000 Euro 420.000,00.- Bilancio 2024;*
- *Capitolo 582 Voce bilancio 09031.000582.000 Euro 460.000,00.- Bilancio 2024;*

DETERMINA

1. Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 con la quale è stato scelto, per il bacino del Genovesato, il modello gestionale ed organizzativo dell'in-house providing ed è stato affidato il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione alla Società AMIU Genova S.p.A. per il periodo 2021-2035 con decorrenza 01/01/2021;
2. Di impegnare la spesa spesa stanziata a Bilancio 2024 e relativa all'affidamento in parola, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili con le seguenti attribuzioni:
 - *Capitolo 581 Voce bilancio 09031.000581.000 Euro 420.000,00.- Bilancio 2024;*
 - *Capitolo 582 Voce bilancio 09031.000582.000 Euro 460.000,00.- Bilancio 2024;*
3. Di darsi atto che la liquidazione verrà effettuata, a seguito di presentazione di regolare fattura, mediante apposizione di attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11 del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;
4. Di demandare a successivi provvedimenti annuali l'impegno spesa a carico dei singoli bilanci;
5. Di prendere atto che la presente determinazione, trasmessa al Sindaco in apposito elenco, venga inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs.n.267 del 18.8.2000 nonché pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
6. Di prendere atto che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199.

Il Responsabile del Servizio
PORCILE NATALINO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE N.233/2024 DEL 27/07/2024

OGGETTO:

**GESTIONE INTEGRATARIFIUTI URBANI NEL BACINO DEL GENOVESATO-
GESTIONE AMIU SPA.IMPEGNA SPESA ANNO2024**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 151 comma 4 e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria relativa ai Riferimenti contabili di seguito elencati:

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
420.000,00	1.03.02.15.004	581000	2024		00715
460.000,00	1.03.02.15.005	582000	2024		00716

Serra Riccò, lì 08/08/2024

Il Dirigente dei Servizi Finanziari



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

GIARETTI MARCO



COMUNE DI SERRA RICCO'
Città Metropolitana di Genova

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO TECNICO E DEI LAVORI PUBBLICI

N. 233/2024 del 27/07/2024

OGGETTO: GESTIONE INTEGRATARIFIUTI URBANI NEL BACINO DEL
GENOVESATO-GESTIONE AMIU SPA.IMPEGNA SPESA ANNO2024

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/08/2024 ai sensi dell'art. 124. comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 08/08/2024

L'incaricato alla pubblicazione